



LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE  
DEGLI SPAZI IN ACQUA E A TERRA  
NELLE ZONE PORTUALI DEI COMUNI RIVIERASCHI  
DELLA SPONDA VERONESE DEL LAGO DI GARDA

INDICE

	<b>NORME GENERALI</b>
art. 1	Oggetto
art. 2	Piano delle zone portuali e degli ormeggi
art. 3	Definizione degli ormeggi nei porti
	<b>TITOLO I - CONCESSIONE D'ORMEGGIO DEL DIPORTO NEI PORTI</b>
art. 4	Bando di concorso
art. 5	Domanda di concessione
art. 6	Condizioni di ammissibilità della domanda
art. 7	Il richiedente
art. 8	Istruttoria delle domande e attribuzione della categoria
art. 9	Redazione della graduatoria di assegnazione
art. 10	Accertamento dei requisiti in sede di assegnazione del posto-barca
art. 11	Rilascio della concessione
art. 12	Durata della concessione
art. 13	Variazioni nel rapporto di concessione
art. 14	Risoluzione del rapporto di concessione
art. 15	Sospensione temporanea della concessione
art. 16	Ormeggi assegnati con procedura diversa dal bando di concorso
	<b>TITOLO II - PESCA PROFESSIONALE E PESCATURISMO</b>
art. 17	Requisiti e modalità di assegnazione delle concessioni per pesca professionale e pescaturismo
	<b>TITOLO III - CONCESSIONI DI AREE A TERRA ED A LAGO CON DESTINAZIONE D'USO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO AI TITOLI I E II</b>
art. 18	Definizione delle aree a terra e a lago
art. 19	Modalità di assegnazione delle aree
art. 20	Istruttoria della domanda
art. 21	Concorso di più domande di concessione per la medesima area
art. 22	Rilascio della concessione
art. 23	Atto di concessione e sua durata
art. 24	Canone di concessione per le aree a terra
art. 25	Canone di concessione per le aree a lago
art. 26	Variazioni nel rapporto di concessione
art. 27	Risoluzione del rapporto di concessione
art. 28	Occupazioni o concessioni temporanee di aree a terra e spazi acquei
	<b>TITOLO IV – SPAZI ACQUEI PER LE BOE D'ORMEGGIO</b>
art. 29	Spazi acquei per le boe d'ormeggio in zona portuale
	<b>TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI</b>



art. 30	Norme transitorie e finali
---------	----------------------------

## NORME GENERALI

### ART. 1 OGGETTO

Le presenti “Linee guida” stabiliscono i criteri e le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi acquei ed a terra nelle zone portuali per l’esercizio della delega delle funzioni amministrative conferite dalla Regione del Veneto ai Comuni rivieraschi della sponda Veronese del Lago di Garda. L’occupazione degli spazi nelle zone portuali è subordinata al rilascio di un provvedimento concessorio.

La concessione ha carattere essenzialmente fiduciario.

La concessione può essere rilasciata solo a persone che non abbiano in corso di applicazione, o nei cui confronti non siano state applicate, misure che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni. Nel caso di persone giuridiche tale condizione deve sussistere nei confronti del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza.

Nel caso di concessione di posto barca l’istitutorio dell’atto concessorio deve sempre coincidere con il proprietario dell’unità di navigazione. Unica deroga è concessa alle associazioni senza scopo di lucro che per atto statutario possono utilizzare mezzi in comodato d’uso.

La realizzazione di qualsiasi opera è sottoposta ai vincoli discendenti dalla normativa urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale vigente.

E’ istituito presso ogni sede comunale un Ufficio Demanio Lacuale Locale delegato alle funzioni di cui al presente articolo. E’ data facoltà ai Comuni rivieraschi di consorzarsi, nelle forme previste dalla legislazione vigente e anche limitatamente ad alcuni di essi, per l’esercizio delle funzioni delegate.

Per quanto non disposto dalle presenti linee guida si applicano le norme del Codice della Navigazione, nonché la vigente normativa nazionale, regionale, in materia.

### ART. 2 PIANO DELLE ZONE PORTUALI E DEGLI ORMEGGI

Il Piano delle zone portuali e degli ormeggi definisce la distribuzione degli ormeggi nei porti, individua le tipologie d’uso e le aree a terra e in acqua da dare in concessione.

Ogni Comune rivierasco, nell’ambito delle norme dettate dalla Legge Regionale n. 52/1989, adotta le varianti al proprio Piano vigente, che vengono successivamente approvate dalla Giunta Regionale previa verifica della loro compatibilità e coerenza con la rimanente pianificazione entro il termine massimo 60 giorni e non oltre l’inizio di ogni stagione turistica. Le modifiche non sostanziali ai Piani sono approvate dal dirigente regionale competente per gli Ispettorati di Porto.

### ART. 3 DEFINIZIONE DEGLI ORMEGGI

Per ormeggio s’intende lo spazio acqueo occupato dall’unità di navigazione all’interno del porto ovvero negli spazi esterni ad esso ma sempre in zona portuale - classificato in moduli per la sola tipologia indicata alla lett.a. - come meglio specificato nei successivi articoli.

L’ormeggio può essere:

- a. fisso nel porto, assegnato sulla base di graduatoria formata a seguito di partecipazione a bando di concorso;
- b. temporaneo, assegnato provvisoriamente ad ore o a giorni;
- c. di pubblica utilità, riservato ad enti ed organi che svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica nonché della protezione civile, da stabilirsi con apposito provvedimento di Giunta comunale;
- d. di interesse sociale, da stabilirsi con apposito provvedimento di Giunta Comunale.

All’ormeggio temporaneo di cui alla lett. b. si applicano le disposizioni di cui al TITOLO I per quanto



compatibili.

Il Comune garantisce un approdo per l'accesso delle unità condotte da persone con disabilità ovvero con presenza di familiare convivente disabile.

## TITOLO I CONCESSIONE D'ORMEGGIO DEL DIPORTO NEI PORTI

### ART. 4 BANDO DI CONCORSO

Gli uffici del Demanio Lacuale Locale assegnano i posti d'ormeggio del diporto previa pubblicazione contemporanea d'apposito bando, che è predisposto secondo le indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida.

Il bando è pubblicato all'Albo di ogni singolo Comune rivierasco, per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), a cura dell'Ispettorato di Porto di Verona, nonché sui siti istituzionali della Regione del Veneto.

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data della contemporanea pubblicazione del bando all'Albo dei Comuni interessati.

Il bando indica, inoltre, la tipologia dei moduli presenti in ciascun porto e messi a concorso, le categorie dei soggetti ammessi a concorso, la validità della graduatoria e la data e il luogo in cui avviene il sorteggio pubblico necessario a formare la graduatoria anzidetta.

La commissione esaminatrice del bando è nominata, dopo la scadenza dello stesso, con determina del funzionario responsabile.

### ART. 5 DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, resa legale mediante apposizione di marca da bollo del valore vigente e corredata della documentazione richiesta.

Lo schema di domanda e le note esplicative delle procedure da seguire - che sono parte integrante del bando di concorso - sono scaricabili dal sito internet istituzionale dei Comuni, nonché in distribuzione presso gli stessi Uffici Demaniali Lacuali Locali.

La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune ove è ubicato il Porto per il quale si concorre - a pena di esclusione - entro il termine stabilito dal bando di concorso, presentata a mano, a mezzo pec ovvero a mezzo servizio postale con raccomandata A.R.

I dati personali, il titolo di priorità, le caratteristiche tipologico - costruttive e la proprietà della barca, riportati sul modello di domanda, sono comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Le dichiarazioni sostitutive devono dimostrare quanto sotto riportato.

#### **DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA**

- CAT .1 RESIDENTE NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE DA ALMENO 5 ANNI:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che contiene i seguenti dati:

- la residenza nel Comune ove è ubicata la zona portuale prescelta da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda;
- la composizione della famiglia anagrafica convivente.

- CAT . 2 RESIDENTE NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE DA MENO DI 5 ANNI:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante



dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che contiene i seguenti dati:

- la residenza nel Comune ove è ubicata la zona portuale prescelta da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda;
- la composizione della famiglia anagrafica convivente.

– CAT. 3 NON RESIDENTE PROPRIETARIO DI ABITAZIONE NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano la proprietà dell'abitazione mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. e dichiarano:

- che il sottoscritto o un componente del proprio nucleo familiare, non residente, è proprietario di abitazione sita nel Comune di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;
- la composizione della famiglia anagrafica convivente.

– CAT. 4 NON RESIDENTE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria producono a norma dell'art. 46 del citato D.P.R. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla composizione della famiglia anagrafica convivente.

– CAT. 5 APPOGGIO E SOCCORSO DELLE ASSOCIAZIONI NAUTICHE SPORTIVE AVENTI SEDE LEGALE NEL COMUNE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- riconoscimento ed autorizzazione da parte di enti ufficiali nazionali (F.I.V., CONI, etc.);
- la sede legale nel Comune dove è ubicata la zona portuale prescelta, alla data di presentazione della domanda;
- il nome del rappresentante legale dell'associazione.

– CAT. 6 APPOGGIO E SOCCORSO DELLE ASSOCIAZIONI NAUTICHE SPORTIVE AVENTI SEDE LEGALE FUORI COMUNE:

I richiedenti appartenenti a questa categoria comprovano il possesso del titolo di priorità mediante dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., che contiene i seguenti dati:

- riconoscimento ed autorizzazione da parte di enti ufficiali nazionali (F.I.V., CONI, etc.);
- il nome del rappresentante legale dell'associazione.

#### **DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA BARCA OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

I richiedenti comprovano la proprietà e le caratteristiche tipologiche-costruttive delle barche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma dell'art. 47 del citato D.P.R.

Contestualmente alla presentazione delle dichiarazioni succitate il richiedente deve presentare una foto a colori della barca ben riconoscibile, sottoscritta con firma leggibile e datata sul retro.

A norma dell'art. 71 del citato D.P.R., l'Ufficio Demanio Lacuale Locale dispone i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti, nelle forme previste dal DPR 445/2000.

Qualora dal controllo emerga una larghezza della barca non compatibile con quella del modulo a suo tempo dichiarata, l'Ufficio Competente non assegna il posto-barca e retrocede il nominativo in graduatoria all'ultimo posto rispetto al modulo di reale appartenenza.

Le domande ammesse nelle graduatorie definitive approvate sono oggetto di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

Il titolo di appartenenza alla categoria deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.



**ART. 6****CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA**

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per un unico Comune e per un posto barca in un solo porto o porto/canale.

La domanda compilata in ogni suo punto, deve pervenire, a pena di esclusione, con le modalità di cui all'art. 5. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal proprietario dell'unità di navigazione (che in seguito, per brevità, viene denominata semplicemente "barca"). Inoltre la stessa deve essere corredata dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria, il cui importo viene fissato dall'amministrazione comunale.

Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo concorrente si procede alla dichiarazione di irricevibilità di tutte le domande.

**ART. 7****IL RICHIEDENTE**

La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario della barca, il quale sarà anche titolare della concessione qualora venisse accolta la domanda.

Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere già proprietario della barca.

Se i proprietari sono più di uno, solo uno di essi potrà presentare la domanda ed essere titolare della concessione, e gli altri comproprietari non possono presentare altra domanda. In caso d'inosservanza, il Comune interessato invita gli istanti ad indicare nel termine di dieci giorni il nominativo del comproprietario che intende mantenere la domanda. Le altre domande s'intendono rinunciate. Qualora gli istanti non operino tale scelta nel termine innanzi indicato, tutte le domande sono dichiarate improcedibili.

Potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia. In caso d'inosservanza, il Comune invita gli istanti ad indicare nel termine di dieci giorni il nominativo del familiare che intenda mantenere la domanda. Le altre domande s'intendono rinunciate. Qualora gli istanti non operino tale scelta nel termine innanzi indicato, tutte le domande sono dichiarate improcedibili.

Le domande per l'ormeggio di barche utilizzate per diporto devono essere presentate da persona fisica ovvero da associazioni nautiche; è ammessa la domanda da parte di associazioni nautiche solo per barche utilizzate per le attività previste dallo Statuto delle stesse.

**ART. 8****ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA**

Le domande pervenute entro i termini fissati dal bando di concorso sono controllate nella loro validità sia dal punto di vista formale, sia relativamente alla documentazione allegata.

Ai richiedenti esclusi viene comunicata la motivazione della loro esclusione, concedendo termine di dieci giorni dal ricevimento della pec ovvero della raccomandata trasmessa dall'Ufficio Demanio Lacuale Locale competente per territorio, per presentare le eventuali controdeduzioni.

L'elenco degli esclusi è reso noto contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie.

Sulla base di quanto dichiarato dal richiedente nella domanda è attribuita la categoria di appartenenza.

Le categorie sono così identificate:

CATEGORIA	TITOLO DI PRIORITA' DEL DIPORTO	NOTE
1	<b>RESIDENTE DA ALMENO CINQUE ANNI NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE</b> Il richiedente è iscritto nel registro dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda.	



2	<p><b>RESIDENTE DA MENO DI CINQUE ANNI NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE</b></p> <p>Il richiedente è iscritto nel registro dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda.</p>	
3	<p><b>NON RESIDENTE PROPRIETARIO DI ABITAZIONE NEL COMUNE OVE E' UBICATA LA ZONA PORTUALE</b></p> <p>Il richiedente non è residente ma proprietario di abitazione nel Comune ove è ubicata la zona portuale, purché la stessa non sia data in locazione.</p> <p>E' ammessa anche la proprietà da parte di un componente del proprio nucleo familiare come desunto dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.</p> <p>Per l'appartenenza a questa categoria è sufficiente essere proprietari anche di una quota parte dell'abitazione.</p>	
4	<p><b>NON RESIDENTE</b></p> <p>Il richiedente non è residente nel Comune ove è ubicata la zona portuale.</p>	
5	<p><b>APPOGGIO E SOCCORSO DELLE ASSOCIAZIONI NAUTICHE SPORTIVE RESIDENTI</b></p> <p>Le associazioni nautiche sportive aventi sede legale nel Comune di richiesta d'ormeggio, riconosciute ed autorizzate da parte di Enti ufficiali nazionali (F.I.V. C.O.N.I.- ecc...), possono richiedere un ormeggio per una unità a motore, escluse le vele, utilizzata per l'appoggio, per il soccorso nell'attività di scuola o per manifestazioni nautiche.</p>	<p>La barca deve portare sulle fiancate le scritte che ne identificano l'impiego e l'associazione di appartenenza.</p> <p>La barca utilizzata per appoggio e soccorso, oltre ad essere di proprietà dell'associazione nautica, può essere di proprietà di uno degli associati, purché la disponibilità risulti da atto scritto. E' escluso il traino e il rimorchio.</p> <p>Una concessione per Associazione.</p>
6	<p><b>APPOGGIO E SOCCORSO DELLE</b></p>	



	<p><b>ASSOCIAZIONI NAUTICHE SPORTIVE NON RESIDENTI</b></p> <p>Le associazioni nautiche sportive aventi sede legale fuori dal Comune di richiesta d'ormeggio, riconosciute ed autorizzate da parte di Enti ufficiali nazionali (F.I.V. C.O.N.I.- ecc...), possono richiedere un ormeggio per una unità a motore, escluse le vele, utilizzata per l'appoggio, per il soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche.</p>	<p>La barca deve portare sulle fiancate le scritte che ne identificano l'impiego e l'associazione di appartenenza.</p> <p>La barca utilizzata per appoggio e soccorso, oltre ad essere di proprietà dell'associazione nautica, può essere di proprietà di uno degli associati, purché la disponibilità risulti da atto scritto. La barca non può essere utilizzata per il traino o il rimorchio.</p> <p>Una concessione per Associazione.</p>
--	--	---

## ART. 9

### REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE

#### **A. SORTEGGIO RICHIEDENTI AVENTI PARI TITOLO**

Per ciascun porto, alla data fissata dal bando, si procede al sorteggio dei nominativi appartenenti ad ogni singola categoria al fine di stabilirne la sequenza in graduatoria. Qualora le operazioni di sorteggio non siano completate nel giorno fissato dal bando la seduta è aggiornata al successivo giorno lavorativo.

Il sorteggio è effettuato in seduta pubblica presso la sede indicata nel Bando di Concorso, alla presenza di apposita Commissione composta da un Presidente e da due componenti, di cui uno svolge le funzioni di Segretario.

Per le predette operazioni di sorteggio si procede come di seguito indicato:

- a) viene formato un elenco dei richiedenti ordinati alfabeticamente;
- b) i numeri, impressi su appositi contrassegni, sono estratti a sorte da persona del pubblico scelta dal Presidente e via via abbinati a ciascun nominativo dell'elenco, stabilendo così l'ordine di successione dei nominativi all'interno delle singole categorie di appartenenza.

A cura del Segretario è redatto il verbale delle operazioni eseguite per ogni porto; il verbale è sottoscritto dai componenti la Commissione medesima.

#### **B. GRADUATORIE**

Per ogni singolo porto, stabilita con il sorteggio la sequenza dei nominativi all'interno di ciascuna categoria, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale redige la graduatoria provvisoria seguendo nell'ordine le categorie di cui all'art.8 . Essa consiste in un elenco progressivo in ordine di precedenza, in cui in corrispondenza del nominativo del richiedente viene attribuito il modulo compatibile con le misure dichiarate della barca. Entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, la graduatoria provvisoria sarà esposta per quindici giorni, contestualmente all'elenco delle domande escluse, sia all'Albo dei Comuni della sponda Veneta del Lago di Garda sia all'Albo dell'Ufficio dell'Ispettorato di Porto di Verona. Entro i successivi venti giorni i richiedenti potranno presentare osservazioni scritte, supportate da idonea documentazione.

Successivamente la graduatoria è approvata dall'Ufficio Demanio Lacuale Locale, che procede all'assegnazione dei posti-barca disponibili seguendo l'ordine della graduatoria approvata. L'assegnazione del posto-barca è effettuata tenendo esclusivamente in considerazione che il modulo disponibile corrisponda esattamente a quello assegnato al richiedente in graduatoria. L'Ufficio Demanio Lacuale Locale può disporre spostamenti ai posti-barca assegnati al fine di evitare danni alle unità di navigazione.



La graduatoria ha validità di otto anni dalla data della sua approvazione. Durante la validità della graduatoria deve essere comunicata all'Ufficio Demanio Lacuale Locale qualsiasi variazione riguardante il titolo di priorità, la proprietà della barca sia per atto tra vivi che per morte del richiedente nonché le caratteristiche tipologico-costruttive della barca.

All'erede o legatario, in caso di morte del richiedente, è ammesso il subentro nella medesima posizione in graduatoria vigente a parità di titolo di priorità o superiore. In caso di titolo di priorità inferiore, l'erede o il legatario viene collocato nella graduatoria all'ultimo posto della categoria di reale appartenenza. Il titolo di priorità deve sussistere alla data di richiesta di subentro. Il subentro nella graduatoria deve essere chiesto - a pena di esclusione - entro sei mesi dalla morte del richiedente originario.

Il subingresso nella graduatoria non è ammesso invece in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale della barca oggetto della domanda.

Qualora venga comunicata la variazione del titolo di appartenenza ad una specifica categoria, il richiedente viene retrocesso in graduatoria all'ultimo posto della nuova categoria di appartenenza. In ogni caso di retrocessione in graduatoria, all'interessato è data la possibilità di presentare controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non è ammesso il passaggio in graduatoria da una categoria ad altra più vantaggiosa a seguito di eventuali cambiamenti intervenuti e maturati dopo l'approvazione della graduatoria stessa.

Se durante la validità della graduatoria, un richiedente comunica all'Ufficio Demanio Lacuale Locale la sostituzione della barca con altra di modulo diverso, il nominativo viene retrocesso all'ultimo posto del nuovo modulo di appartenenza all'interno della reale categoria di appartenenza, con la conseguente modifica del modulo stesso.

Non è ammessa la permanenza in graduatoria del richiedente che abbia ceduto la barca dichiarata senza sostituirla con altra.

Le eventuali variazioni della graduatoria apportate d'ufficio per i precedenti casi sono pubblicate all'Albo del Comune interessato.

### **C. ESAURIMENTO GRADUATORIE**

Per le categorie dalla 1 alla 4 compresa di cui alla Tabella riportata nell'art. 8 in caso di esaurimento della graduatoria riferita ad un determinato modulo, il posto barca non assegnato verrà concesso al primo in graduatoria del modulo immediatamente inferiore.

Per le restanti categorie, in caso di esaurimento della graduatoria, sarà compito dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale concedere il posto barca rimasto libero per casi d'interesse sociale, da individuarsi secondo criteri previamente stabiliti dalla Giunta comunale, ovvero, in mancanza, in favore delle categorie dalla 1 alla 4 comprese sempre nel rispetto della graduatoria vigente.

Qualora non dovesse trovare applicazione nemmeno quest'ultima possibilità gli ormeggi disponibili saranno assegnati con apposito provvedimento di Giunta Comunale, che ne individua le modalità di assegnazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità ed in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa.

## **ART. 10**

### **ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IN SEDE DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO-BARCA**

Constatata la disponibilità del posto-barca nel porto, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale scorre la relativa graduatoria e, individuato il nominativo in posizione utile per l'assegnazione, previo pagamento delle spese di istruttoria relative all'assegnazione del posto barca, procede ad accertare la presenza dei requisiti già dichiarati in sede di presentazione della domanda.

## **ART. 11**

### **RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e della cauzione, fa sottoscrivere la concessione.

E' ammessa una sola concessione per la stessa barca.

L'atto viene repertoriato dall'Ufficio Demanio Lacuale Locale, reso legale e conservato agli atti.





Al concessionario viene consegnato altro originale ovvero una copia conforme all'originale.  
Le spese fiscali e le eventuali spese di registrazione sono a carico del concessionario.  
Gli organi preposti assicurano un'adeguata vigilanza per l'accertamento di eventuali difformità dalla concessione rilasciata.

#### **A. ATTO DI CONCESSIONE**

Gli elementi essenziali dell'atto di concessione sono i seguenti:

- dati di identificazione del concessionario e relativo titolo di priorità in graduatoria;
- dati di identificazione della barca con relativo modulo di appartenenza e numero portuale assegnato;
- fotografia della barca corredata della firma del proprietario;
- porto nel quale è stato concesso il posto-barca;
- data della decorrenza della concessione;
- durata temporale della concessione;
- importo del canone annuo di concessione e della cauzione; l'importo della cauzione è pari a quello del canone annuale.

La concessione è firmata dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale e dal proprietario della barca.

#### **B. PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE**

Per tutta la durata della concessione il titolare effettua versamenti annuali ed anticipati dei canoni in una unica rata.

L'importo del canone viene aggiornato ogni due anni dalla Giunta Regionale sulla base degli indici ISTAT, e quantificato in base al modulo standard definito dall'allegato n. 1 della D.G.R. n. 5356/1994 come spazio idealmente occupato da barche omogenee per lunghezza e larghezza.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e degli eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il concessionario costituisce, prima della stipula, un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone.

#### **C. IDENTIFICAZIONE DEL POSTO-BARCA**

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale fa apporre sulla barca del concessionario la targa d'identificazione del posto-barca.

### **ART. 12 DURATA DELLA CONCESSIONE**

Tutte le concessioni rilasciate andranno a scadenza al termine di validità della graduatoria.

Le concessioni non sono né rinnovabili né prorogabili e in caso di decadenza, di rinuncia e di subentro di erede o legatario, di comproprietario, scadono al termine della validità della graduatoria.

### **ART. 13 VARIAZIONI NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE**

#### **A. SOSTITUZIONE DELLA BARCA OGGETTO DELL'OCCUPAZIONE**

In caso di sostituzione della barca, il concessionario è tenuto a chiedere all'Ufficio Demanio Lacuale Locale preventiva autorizzazione.

Quest'ultimo autorizza la sostituzione, previa richiesta di una dichiarazione sostitutiva sulle caratteristiche tipologico-costruttive della barca e verifica della barca sostitutiva, sempre che le dimensioni della stessa siano tali da rientrare nel modulo già assegnato.

Qualora la barca sostitutiva non rientri nel modulo assegnato, è data facoltà al concessionario di richiedere l'occupazione di posti barca liberi e disponibili, per la grandezza del nuovo modulo (sia esso più grande che più piccolo).

Per il posto liberato viene avviato il procedimento teso alla sua riassegnazione. E' cura del concessionario apporre sulla barca sostitutiva la targa di identificazione a suo tempo posizionata sulla precedente.

#### **B. VARIAZIONE DEI REQUISITI DI PRIORITA'**

La concessione decade quando il titolare non conservi senza interruzioni il titolo di priorità.



Se durante il corso della concessione il concessionario varia il titolo di priorità, la concessione decade.

#### **C. SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE**

In caso di morte del concessionario è ammesso all'erede, ovvero al legatario, il subingresso nella concessione, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione.

Il tempo utile per la richiesta del subingresso nel godimento della concessione è stabilito a pena di decadenza in sei mesi dalla data di decesso del concessionario.

L'erede, ovvero il legatario, subentra all'originario concessionario deceduto indipendentemente dal titolo di priorità posseduto, fino alla naturale scadenza della concessione.

Ai fini del subingresso l'erede, ovvero il legatario, produce contestualmente alla domanda la dichiarazione sostitutiva dello stato di erede, ovvero di legatario, e il nulla osta da parte di altri eventuali eredi all'intestazione della concessione a suo nome.

In caso di decesso del concessionario è ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.

Il subingresso nella concessione non è ammesso in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale sulla barca oggetto di concessione.

E' ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.

### **ART. 14**

#### **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE**

##### **A. RINUNCIA**

La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta, con successiva presa d'atto da parte dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale.

E' ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.

La rinuncia produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di assunzione al protocollo della stessa, con obbligo di sgomberare il posto-barca alla scadenza del predetto periodo.

Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Il maggior onere dovuto per l'eventuale occupazione abusiva del posto-barca accertato d'ufficio viene introitato con rivalsa sul deposito cauzionale.

Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso del posto-barca.

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese istruttorie previste nel caso di rinuncia.

##### **B. REVOCA DELLA CONCESSIONE**

A norma dell'art. 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale revoca la concessione, senza che il concessionario possa pretendere il pagamento di indennizzo di qualsiasi natura.

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale provvede alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso del posto-barca e accertato l'adempimento del concessionario agli obblighi contrattuali nonché il risarcimento di eventuali danni, dispone la restituzione senza interessi del deposito cauzionale.

Il decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine comunicato; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

##### **C. DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

A norma dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale dichiara la decadenza del concessionario per:

1. mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;



2. mutamento dei requisiti;
3. omesso pagamento del canone annuale;
4. per periodo di non uso continuato per un anno, o cattivo uso o abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
5. inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
6. vendita della barca senza la sostituzione.

Il decreto di decadenza è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nell'ipotesi in cui il concessionario sostituisca la barca con una di modulo diverso da quello assegnato senza preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 13, la concessione decade.

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale emette provvedimento di decadenza nel caso in cui il titolare della concessione non comunichi eventuali variazioni della barca e dei titoli di priorità.

Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso del posto-barca e la cauzione è introitata a titolo di risarcimento del danno derivante dal non rispetto degli obblighi contrattuali.

L'inizio del procedimento di decadenza viene comunicato all'interessato il quale, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può presentare le sue controdeduzioni.

Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine assegnato dall'Ufficio Demanio Lacuale Locale; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Il concessionario ha l'obbligo di restituire la targhetta a suo tempo apposta sulla barca, a pena di rivalsa sulla cauzione.

#### **D. TRATTAMENTO DELLA CAUZIONE E RECUPERO COATTIVO**

A seguito del venir meno della concessione, accertato che il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, nonché al risarcimento di eventuali danni, sono attivate le procedure per la restituzione della cauzione versata.

La cauzione viene restituita senza interessi.

In caso di decadenza, la cauzione viene trattenuta dal Comune competente per territorio a titolo di risarcimento dei danni dovuti al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Per la parte eccedente il deposito cauzionale si dà luogo al recupero coattivo delle somme dovute.

### **ART. 15**

#### **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione Comunale, in caso di sopravvenute esigenze di pubblica utilità, potrà disporre la sospensione della concessione dando un termine di preavviso di almeno 48 ore. Il concessionario dovrà adempiere all'obbligo imposto con decorrenza immediata. Il concessionario avrà diritto alla restituzione del canone relativo al periodo di ormeggio non fruito, qualora superiore ad una mensilità. Tale somma potrà essere richiesta a rimborso ovvero portata in detrazione dal successivo canone concessorio ovvero da future concessioni aventi medesimo oggetto.

### **ART. 16**

#### **ORMEGGI ASSEGNATI CON PROCEDURA DIVERSA DAL BANDO DI CONCORSO**

L'Amministrazione Comunale nel redigere il *Piano della zona portuale e degli ormeggi* individua gli spazi acquei destinati agli ormeggi delle unità di navigazione di cui all'art. 3 lett. b), c), d). Le modalità di utilizzo e assegnazione sono regolamentati dai singoli Comuni anche con procedure diverse dal bando di concorso.



## TITOLO II PESCA PROFESSIONALE E PESCATURISMO

### ART. 17 REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PER PESCA PROFESSIONALE E PESCATURISMO

Il richiedente l'assegnazione di concessione per l'attività di pesca professionale e di pescaturismo di cui alla LR 28 /2012 deve essere in possesso della licenza di pesca per la cat. A e svolgere l'attività di pesca con barca già iscritta nel Registro Navi Minori e Galleggianti.

Le modalità di assegnazione della concessione, la gestione e la durata, sono fissate dal Comune con proprio provvedimento.

Per la categoria pesca professionale è ammessa istanza per ogni richiedente in possesso dei requisiti, anche se ricadente nello stesso nucleo familiare.

Viene rilasciata una concessione per richiedente.

Alle presenti concessioni si applicano le disposizioni di variazione e risoluzione del rapporto concessorio di cui ai successivi articoli 26 e 27.

## TITOLO III CONCESSIONI DI AREE A TERRA E A LAGO IN ZONA PORTUALE CON DESTINAZIONE D'USO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO AI TITOLO I E II

### ART. 18 DEFINIZIONE DELLE AREE A TERRA E A LAGO

Le aree a terra e/o di spazi acquei nei porti e comunque in zona portuale sono quelle funzionali all'esercizio di attività di natura economica e/o professionale non ricomprese nel diporto.

Nel piano delle zone portuali possono essere previsti spazi acquei e a terra tra loro connessi e funzionali all'attività di natura economica e/o professionale svolta per i quali si procede con l'affidamento di un'unica concessione.

Le aree a terra e gli spazi acquei hanno le seguenti destinazioni d'uso:

- SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA CON NOLEGGIO
- SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA CON LOCAZIONE
- DIPORTO COMMERCIALE CON NOLEGGIO
- DIPORTO COMMERCIALE CON LOCAZIONE, inclusi i natanti da spiaggia (pedalò, mosconi, tavole da surf, etc....)
- LAVORI PORTUALI
- PROVA ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE
- COMMERCIO ITINERANTE O SU LUOGO FISSO
- ASSISTENZA MECCANICA E/O TECNICA DA ESPLETARSI A LAGO SU UNITA' DA DIPORTO
- ATTIVITA' DI CANTIERE NAUTICO-RIMESSAGGIO E ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE

La disponibilità delle aree per le destinazioni d'uso sopra citate sono stabilite da ciascuna Amministrazione Comunale all'interno del Piano delle zone portuali e degli ormeggi.

Gli spazi acquei sono utilizzati sia per il ricovero notturno delle unità di navigazione che per l'esercizio dell'attività, salvo quanto stabilito da ogni singolo Piano comunale.

I Comuni individuano apposite aree riservate alle attività del diporto commerciale, garantendo le condizioni di sicurezza per l'imbarco e sbarco dei passeggeri.

Il posto barca eventualmente assegnato nel porto ha finalità di mero ricovero.



Le concessioni delle aree a terra e/o di spazi acquei nei porti e comunque in zona portuale funzionali all'esercizio di attività di natura economica e/o professionale non ricomprese nel diporto sono disciplinate dagli articoli seguenti del presente Titolo III.

Le tipologie d'uso sono connotate come segue:

A	<p><b>SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA CON NOLEGGIO (L.R. 63/93)</b> La ditta richiedente svolge tale attività di noleggio barche con conducente regolarmente autorizzata dal competente Comune e con barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti.</p> <p><b>NOLEGGIO UNITA' DA DIPORTO (D.Lgs 171/2005)</b> La ditta richiedente svolge tale attività di noleggio del diporto commerciale in regola con le vigenti normative.</p> <p>L'esercizio del servizio pubblico non di linea con noleggio e del noleggio del diporto commerciale sono ammessi esclusivamente da aree in concessione e con pontili per l'imbarco e lo sbarco, di cui le ditte abbiano la disponibilità.</p>	<p>Autorizzazione/licenza comunale</p> <p>Per il noleggio del diporto commerciale sono ammesse fino a due concessioni per Comune allo stesso soggetto</p>
B	<p><b>SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE (L.R.63/93)</b></p> <p>La ditta richiedente svolge tale attività di locazione barche senza conducente regolarmente autorizzata dal competente Comune e con barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti.</p> <p><b>LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO (D.Lgs 171/2005)</b> La ditta richiedente svolge tale attività di locazione senza conducente in regola con le vigenti normative.</p> <p>L'esercizio del servizio pubblico non di linea con noleggio senza conducente e della locazione del diporto commerciale sono ammessi esclusivamente da aree in concessione e con pontili per l'imbarco e lo sbarco, di cui le ditte abbiano la disponibilità.</p>	<p>Autorizzazione/licenza comunale.</p> <p>Per la locazione del diporto commerciale sono ammesse fino a due concessioni per Comune allo stesso soggetto</p>
C	<p><b>LAVORI PORTUALI (art. 68 CdN- L.R. 63/93)</b> La ditta richiedente svolge lavori portuali autorizzati dalla Regione del Veneto o da Enti Locali o commissionati da privati - mediante attrezzature già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti.</p>	<p>E' ammessa una concessione per richiedente</p>
D	<p><b>PROVA ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE</b> La barca deve esporre in buona evidenza la targa prova qualora prevista. L'attività di vendita barche, oltre ad essere elencata tra quelle dell'oggetto dell'impresa, deve essere effettivamente svolta presso la sede legale</p>	<p>A pena di decadenza della concessione, non è ammesso l'ormeggio di barche la cui larghezza ecceda la massima</p>



	dell'impresa ovvero presso la sede secondaria o unità locali. All'atto della domanda le imprese devono indicare le massime dimensioni (lunghezza e larghezza) delle barche che intendono esporre, non eccedendo la larghezza massima consentita dal modulo assegnato.	dimensione del posto barca concesso. E' invece ammesso l'ormeggio di imbarcazioni con larghezza inferiore a quella massima dichiarata, con corresponsione del canone relativo all'ingombro massimo concesso. Ai fini della vigilanza, accertata la presenza di eventuali barche di privati in vendita, l'Ufficio del demanio lacuale portuale chiede all'impresa espositrice l'esibizione della procura alla vendita riferita alla barca esposta. Non ottemperando l'impresa a quanto sopra richiesto, l'Ufficio demanio avvia la procedura di decadenza della concessione.  E' ammessa una concessione per richiedente
E	<b>COMMERCIO ITINERANTE O SU LUOGO FISSO (L.R. 33/2002)</b> Le imprese appartenenti a questa categoria svolgono attività di commercio itinerante con somministrazione di alimenti e bevande, con uso di barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti.	Autorizzazione/licenza comunale
F	<b>ASSISTENZA MECCANICA E/O TECNICA DA ESPLETARSI A LAGO SU UNITA' DA DIPORTO</b> Il richiedente deve essere iscritto in Camera di Commercio per l'esercizio della professione e prestare il servizio con barca già iscritta nel Registro Navi Minori e Galleggianti.	E' ammessa una concessione per richiedente
G	<b>ATTIVITA' DI CANTIERE NAUTICO-RIMESSAGGIO E ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE</b> L'occupazione dovrà sempre essere riconducibile all'attività del titolare della licenza (esempio: l'area in concessione ad un albergo dovrà essere occupata solo dai clienti dell'albergo stesso, l'area prospiciente al cantiere nautico dovrà essere occupata per l'uso del cantiere stesso).	E' ammessa una concessione per richiedente

Il Comune pubblica sulla pagina web dedicata al demanio portuale l'elenco delle concessioni rilasciate con l'indicazione della tipologia e dell'ubicazione delle stesse.



**ART. 19**  
**MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE**

Le aree a terra e a lago sono assegnate con procedimenti diversi a seconda che trattasi:

- di aree già in concessione;
- di aree di nuova individuazione e, comunque, non già in concessione;
- di aree con evidente funzione pertinenziale rispetto all'attività principale che vengono assegnate solo se collegate ad essa (concessione principale e concessione pertinenziale).

Nelle aree già in concessione, tre mesi prima della scadenza della concessione, il concessionario "uscente" può presentare domanda per ottenere una nuova concessione secondo l'iter delineato nel presente Titolo III. La domanda viene pubblicata per eventuali manifestazioni concorrenti di interesse, nel qual caso si procede nel modo indicato per le aree di nuova individuazione.

Per le assegnazioni delle aree di nuova individuazione e, comunque libere e disponibili, il Comune provvede alla pubblicazione dell'avviso che intende assegnare un'area indicando la destinazione d'uso. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni. In caso di una sola manifestazione di interesse il Comune procede d'ufficio all'assegnazione. Solo in caso di più manifestazioni di interesse, il Comune emana un apposito bando di gara.

**A. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARSI**

La domanda di concessione di aree a terra e a lago nelle zone portuali di competenza regionale può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno e deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, resa legale mediante apposizione di marca da bollo e corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione sul tipo di occupazione e sulla destinazione d'uso dell'area richiesta;
- b) elaborato tecnico, in cinque copie, formato UNI A4, di cui uno in bollo, a firma del richiedente e di un tecnico iscritto all'Albo Professionale. Tale elaborato deve contenere:
  - b.1- stralcio mappale scala 1:2000 o 1:1000, con indicazione della zona che si intende occupare;
  - b.2- disegno planimetrico in scala almeno 1:200 dell'area richiesta in concessione, dal quale si possa rilevare con precisione la sua forma e dimensione, la sua posizione rispetto a dei punti di riferimento e contenere una illustrazione dettagliata degli eventuali manufatti insistenti o previsti sull'area richiesta, unitamente allo schema degli eventuali impianti sotterranei di sottoservizi;
  - b.3- sezioni ed eventuali prospetti;
  - b.4- per i pontili si deve produrre una relazione di calcolo nonché particolari costruttivi a firma di un tecnico abilitato;
- c) documentazione fotografica del sito;
- d) relazione atta a valutare la domanda sulla base dei criteri enunciati agli articoli 20 e 21;
- e) attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria;
- f) per le opere, ulteriore documentazione attestante la loro conformità urbanistica ed edilizia, ambientale, paesaggistica e idrogeologica.
- g) copia fronte retro del documento d'identità in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante;
- h) ove presente, copia integrale di visura camerale non anteriore a giorni 180;
- i) dichiarazione sostitutiva, rilasciata a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che il richiedente, se persona fisica, o il rappresentante legale e gli amministratori muniti di rappresentanza, non abbiano in corso applicazioni o non abbiano avuto applicate misure che comportino il divieto di contrarre con la pubblica



amministrazione o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni. Se il richiedente risiede o ha sede in un altro Stato può presentare documentazione equivalente in base alla legislazione di tale Stato, ovvero in mancanza, una dichiarazione giurata resa innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio o altro pubblico ufficiale.

Le spese di istruttoria, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla registrazione degli atti di concessione sono a carico del richiedente.

#### **B. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA**

Contestualmente a quanto elencato al punto A, la destinazione d'uso dell'area è comprovata nelle modalità che seguono.

##### **SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NOLEGGIO E NOLEGGIO UNITA' DA DIPORTO:**

I richiedenti dichiarano, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i seguenti dati:

- per il servizio pubblico non di linea, lo svolgimento dell'attività di noleggio barche con conducente regolarmente autorizzata dal competente Comune e con barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- per il noleggio di unità da diporto, lo svolgimento dell'attività di noleggio barche da diporto con conducente, con l'indicazione della dichiarazione d'inizio attività;
- nel caso di società, il numero del repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione;
- nel caso di società, il nome del rappresentante legale della società o di un suo procuratore.

##### **SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE E LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO:**

I richiedenti dichiarano a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.445/2000, i seguenti dati:

- per il servizio pubblico non di linea, svolgimento dell'attività di noleggio barche senza conducente regolarmente autorizzata dal competente Comune e con barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- attestazione titoli professionali del richiedente;
- per la locazione di unità da diporto, lo svolgimento dell'attività di locazione unità da diporto, con l'indicazione della dichiarazione d'inizio attività;
- nel caso di società, il numero del repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione;
- nel caso di società, il nome del rappresentante legale della società o di un suo procuratore.

##### **LAVORI PORTUALI:**

i richiedenti dichiarano, a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, i seguenti dati:

- svolgimento di lavori portuali autorizzati dalla Regione Veneto, da Enti locali o commissionati da privati, mediante attrezzature già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- nel caso di società, il numero di repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, ove previsto, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione dell'atto;
- nel caso di società, il nome del legale rappresentante o di un suo procuratore, ove previsto.

##### **PROVA ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE:**

i richiedenti dichiarano a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, i seguenti dati:

- dichiarazione di svolgere un'attività di vendita barche;
- il numero della targa prova e termini di validità qualora previsti;





- iscrizione alla Camera di Commercio;
- nel caso di società, il numero di repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, ove previsto, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione dell'atto;
- nel caso di società, il nome del legale rappresentante o di un suo procuratore, ove previsto.

**COMMERCIO ITINERANTE O SU LUOGO FISSO:**

i richiedenti dichiarano a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 i seguenti dati:

- dichiarazione di svolgere un'attività di commercio ambulante regolarmente autorizzata dal Comune competente con uso di barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti e di essere in regola con le normative vigenti in materia di salute e sicurezza alimentare;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- nel caso di società, il numero di repertorio notarile dell'atto costitutivo della società, ove previsto, oltre al numero, alla data e al luogo di registrazione dell'atto;
- nel caso di società, il nome del legale rappresentante o di un suo procuratore, ove previsto.

**ASSISTENZA MECCANICA E/O TECNICA DA ESPLETARSI A LAGO SU UNITA' DA DIPORTO:**

i richiedenti esercitano l'attività di assistenza con barche già iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti e dichiarano a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 i seguenti dati:

- dichiarazione dell'attività esercitata;
- iscrizione alla Camera di Commercio.

**ATTIVITA' DI CANTIERE NAUTICO – RIMESSAGGIO E ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE**

I richiedenti che esercitano dette attività dichiarano a norma degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 i seguenti dati:

- dichiarazione dell'attività esercitata;
- iscrizione alla Camera di Commercio.

**ART. 20****ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale verifica la validità della domanda sia dal punto di vista formale, sia relativamente alla documentazione allegata.

I criteri di valutazione delle domande, che andranno esplicitati nel bando di gara da indirsi nel caso di concorrenza di più domande per la stessa area, si informano a giudizio del singolo Comune al criterio dell'offerta in aumento del canone di partenza fissato nel bando, o in alternativa, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per quanto riguarda il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono stabiliti in ordine di priorità i seguenti elementi di giudizio e i relativi punteggi abbinati:

a) esperienza professionale maturata e documentata di attività correlate e pertinenti alla tipologia di concessione da rilasciare, attestate dall'elenco di attività svolte precedentemente, anche attraverso il possesso di titoli professionali pertinenti.

Fino a un punteggio massimo di 18 punti

b) piano di investimenti di carattere durevole, di recupero ambientale e/o con carattere di riqualificazione dell'area oggetto di concessione posta in gara, atti a garantire la migliore accessibilità anche di persone con mobilità ridotta. Tali investimenti devono essere garantiti dalla capacità economico-finanziaria del richiedente dimostrata da bilanci, fatturato globale e accompagnata da un cronoprogramma d'intervento compatibile con l'area. Fino a un punteggio massimo di 16 punti.

c) standard qualitativi dei servizi offerti attraverso, a mero titolo esemplificativo,



attrezzature di qualità, estensione temporale giornaliera del servizio offerto, utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili e strumenti a basso impatto ambientale. Inoltre potranno essere valutate eventuali disponibilità di natante di servizio e assistenza, l'uso di motorizzazione di natanti di ultima generazione a basso impatto acustico e consumi, sistema di tracciabilità gps a controllo di velocità e posizione, radio per comunicazioni di servizio. Nel caso di concessioni a terra in zona portuale, potrà essere valutato l'utilizzo impianto fotovoltaico, fotovoltaico e accumulatore, nella ricerca del minor impatto ambientale e paesaggistico sia per la struttura che per gli allestimenti. Fino a un punteggio massimo di 15 punti.

d) gestione diretta dell'attività da parte del titolare e/o legale rappresentante della concessione, per l'intera durata della stessa. Fino a un punteggio massimo di 11 punti.

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale indica nel bando il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

Il bando stabilisce un tetto massimo del 60% per il punteggio da darsi alla valutazione complessiva degli elementi qualitativi di cui alle lettere a), b), c) e d).

La somma complessiva dei punteggi attribuiti all'intera offerta può essere al massimo di 100 punti.

Le concessioni, essendo a carattere fiduciario, possono essere assegnate a persone fisiche o società nei cui confronti non siano state erogate sanzioni per atti di occupazione illegittima e abusiva del suolo o di spazi acquei.

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale istituisce, scaduto il termine per la presentazione delle domande, una commissione della quale possono farne parte anche funzionari e tecnici di altre Amministrazioni e/o Enti, o tecnici anche esterni aventi adeguata e dimostrata preparazione in materia.

Nei procedimenti relativi al rilascio di concessioni di aree a terra e a lago non inserite nel Piano delle zone portuali previsto all'art. 2, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale acquisisce il parere dell'Ispettorato regionale di Porto di Verona di compatibilità della concessione alle esigenze della navigazione.

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale può disporre sopralluogo per accertare la corrispondenza dello stato dei luoghi a quanto risulta dagli elaborati presentati, al fine di verificare la realizzabilità degli interventi ed investimenti dichiarati nella domanda e di quantificare la superficie di occupazione che risulterà effettivamente da concedere.

La motivazione dell'eventuale esclusione dalla gara, ovvero il diniego al rilascio della concessione ed ogni altro provvedimento che incida sulla posizione soggettiva delle Ditte partecipanti, sono portati a conoscenza dell'interessato tramite invio di pec, concedendo almeno quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare le controdeduzioni.

## ART. 21

### CONCORSO DI PIU' DOMANDE DI CONCESSIONE PER LA MEDESIMA AREA

Esperita l'istruttoria di cui al primo comma del precedente articolo, ove non ostino motivi di interesse pubblico e gli atti e documenti siano regolari, il Comune provvede alla pubblicazione della domanda per un periodo non inferiore a trenta giorni all'Albo Pretorio online Comunale.

Tale pubblicazione costituisce avvio della procedura ad evidenza pubblica e del relativo procedimento amministrativo; entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di



cui al precedente comma chiunque abbia i requisiti può manifestare il proprio interesse, motivato e documentato, alla concessione.

Nel caso di due o più domande concorrenti per la medesima area la concessione è rilasciata a seguito di pubblicazione di bando facendo applicazione dei criteri ed elementi di giudizio di cui all'articolo precedente, oppure del criterio dell'offerta in aumento.

Qualora con l'applicazione dei criteri ed elementi di giudizio di cui al secondo comma dell'art. 20, si giunga all'equivalenza di due o più domande, saranno valutate nuove offerte economiche in aumento sulla base del canone unitario stabilito dall'amministrazione in base alla normativa vigente.

#### **ART. 22**

##### **RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e della cauzione, fa sottoscrivere l'atto di concessione in doppio originale.

L'atto viene repertoriato, reso legale e conservato agli atti.

Al concessionario viene consegnato altro originale ovvero una copia conforme all'originale.

Tutte le spese fiscali e quelle relative all'eventuale registrazione sono a totale carico del concessionario.

Nel caso di pontili fissi e/o strutture similari la sottoscrizione della concessione rimane comunque subordinata alla presentazione del titolo abilitativo edilizio, al collaudo strutturale e al certificato di agibilità se necessario.

Alla registrazione dell'atto di concessione provvede il richiedente nei termini di legge.

#### **ART. 23**

##### **ATTO DI CONCESSIONE E SUA DURATA**

Gli elementi essenziali dell'atto di concessione sono i seguenti:

- dati di identificazione del concessionario;
- dati di identificazione dell'area concessa e del relativo uso;
- data della decorrenza della concessione;
- durata temporale della concessione è fissata in anni 15 dalla data di rilascio, non rinnovabile e secondo la normativa vigente;
- importo del canone annuo di concessione;
- importo della cauzione pari a quello del canone annuale – a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e per risarcimento di eventuali danni causati all'Amministrazione Comunale per fatti od omissioni del concessionario ed inerenti la concessione;
- importo della cauzione, ovvero della polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia della rimessa in pristino stato dei luoghi, pari alle spese necessarie.

Alla concessione è allegato l'elaborato planimetrico presentato all'atto della domanda.

L'atto di concessione è firmato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale e dal richiedente.

#### **ART. 24**

##### **CANONE DI CONCESSIONE PER LE AREE A TERRA**

L'importo del canone relativo a concessione di aree a terra, da fissarsi per unità di superficie, è determinato - in funzione dell'attività svolta, della tipologia di occupazione e dell'importanza turistica della zona, nonché di altri eventuali elementi che possono influenzare il valore e la redditività del bene - con i coefficienti fissati da singoli Comuni con i propri Regolamenti.



Al fine di equilibrare i canoni delle concessioni di aree a terra in zona portuale, i Comuni applicano con proprio provvedimento un coefficiente moltiplicatore di aggiustamento per allineare i canoni delle aree demaniali ai canoni delle zone limitrofe.

L'importo del canone base è determinato secondo le modalità della L.R. 55/87 e viene aggiornato ogni due anni dalla Giunta Regionale sulla base degli indici ISTAT.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione e degli eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il concessionario costituisce, prima della stipula, i depositi cauzionali e presenta polizza fidejussoria o fidejussione bancaria come previsto all'art. 23.

#### **ART. 25**

##### **CANONE DI CONCESSIONE PER LE AREE A LAGO**

Per tutta la durata della concessione il titolare effettua versamenti annuali ed anticipati dei canoni.

L'importo del canone relativo a concessione di superficie acquea è determinato secondo le modalità della L.R. 55/87 e viene aggiornato ogni due anni dalla Giunta Regionale sulla base degli indici ISTAT.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione e degli eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il concessionario costituisce, prima della stipula, un deposito cauzionale e presenta polizza fidejussoria o fidejussione bancaria come previsto dall'art. 23.

#### **ART. 26**

##### **VARIAZIONI NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE**

###### **A. USO DEL BENE**

Durante la validità della concessione non è possibile mutare, senza la necessaria preventiva autorizzazione, la destinazione d'uso del bene demaniale concesso, pena la decadenza della concessione stessa.

###### **B. SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE**

Il subingresso nella concessione per la durata residuale della stessa e le variazioni nella società concessionaria sono regolamentati dall'art. 46 del Codice della Navigazione.

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Demanio Lacuale Locale.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza autorizzazione preventiva dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza.

Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

###### **C. BREVE PROROGA DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI DI DIPORTO COMMERCIALE**

Il Comune, in caso di concessioni rilasciate ai sensi del presente Titolo che scadono nel periodo estivo, può disporre proroghe di una durata massima di cinque mesi qualora l'interruzione comporti un pregiudizio del servizio turistico offerto dal concessionario.



**ART. 27**  
**RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE**

**A. RINUNCIA**

La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta, con successiva presa d'atto da parte dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale.

Qualora tale volontà venisse manifestata da uno solo dei contitolari della concessione, il rapporto di concessione continua con il superstite, previa richiesta contestuale all'atto della rinuncia.

La rinuncia produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di assunzione al protocollo della stessa, con obbligo di sgomberare l'area demaniale.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare la rimessa in pristino stato dei luoghi alla scadenza del predetto periodo.

Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Il maggior onere dovuto per l'eventuale occupazione abusiva delle aree a terra e a lago accertato d'ufficio, viene introitato con rivalsa sul deposito cauzionale.

Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso dell'area demaniale.

L'Amministrazione comunale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese d'istruttoria previste nel caso di rinuncia.

**B. REVOCA DELLA CONCESSIONE**

A norma dell'art 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale revoca la concessione.

L'Ufficio Demanio Lacuale Locale provvede alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso dell'area demaniale e, accertato l'adempimento del concessionario agli obblighi contrattuali e all'eventuale risarcimento danni, dispone la restituzione senza interessi del deposito cauzionale.

Il decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di pec.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare la rimessa in pristino stato dei luoghi entro un termine fissato.

Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

**C. DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

A norma dell'art. 47 del Codice della Navigazione l'Ufficio Demanio Lacuale Locale dichiara la decadenza del concessionario per:

- a) mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) mancata attuazione, entro il termine di un anno dal rilascio della concessione, degli investimenti previsti nel piano presentato in sede di offerta;
- c) mancata permanenza per tutta la durata della concessione degli standard qualitativi dichiarati nell'offerta;
- d) uso non continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o cattivo uso;
- e) mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- f) omesso pagamento del canone annuo;
- g) abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- h) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.



Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'Amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

Per quanto riguarda le lettere c) e d) la decadenza è pronunciata dopo la notifica dell'atto di sollecito da parte dell'Ufficio Demanio Lacuale Locale.

L'inizio della procedura di decadenza viene comunicato all'interessato il quale, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, può presentare le sue controdeduzioni.

Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso dell'area demaniale in concessione e la cauzione è trattenuta a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Il decreto di decadenza è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di pec.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare la rimessa in pristino stato dei luoghi entro un termine fissato.

Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

#### **D. TRATTAMENTO DELLA CAUZIONE E RECUPERO COATTIVO**

A seguito del venir meno della concessione, accertato che il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, nonché al risarcimento di eventuali danni, sono attivate le procedure per la restituzione della cauzione versata.

La cauzione viene restituita senza interessi.

In caso di decadenza la cauzione viene trattenuta dall'Amministrazione comunale a titolo di risarcimento dei danni dovuti al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Per la parte eccedente il deposito cauzionale si dà luogo al recupero coattivo delle somme dovute.

### **ART. 28**

#### **OCCUPAZIONI O CONCESSIONI TEMPORANEE DI AREE A TERRA E SPAZI ACQUEI**

In qualsiasi periodo dell'anno il richiedente può presentare al Comune competente per territorio domanda di autorizzazione all'occupazione temporanea, ovvero di concessione, di aree a terra e spazi acquei in zona portuale. Esse sono rilasciate previa acquisizione del parere dell'Ispettorato di Porto di Verona. Esse possono avere una durata minima di un giorno e una durata massima di 12 mesi.

### **TITOLO IV**

#### **SPAZI ACQUEI PER LE BOE D'ORMEGGIO**

### **ART. 29**

#### **SPAZI ACQUEI PER LE BOE D'ORMEGGIO IN ZONA PORTUALE**

I soggetti di cui al TITOLO I, al TITOLO II e al TITOLO III possono chiedere l'assegnazione di spazi acquei per le boe d'ormeggio in zona portuale.

L'assegnazione, la gestione e la durata delle concessioni sono disciplinate in coerenza con quanto previsto nei rispettivi titoli.

La quantificazione del canone dovuto per la concessione è determinato secondo i medesimi criteri utilizzati per gli ormeggi fissi nei porti, diminuita del 50% in virtù di quanto disposto dall'art. 3, lettera d) della L.R. Veneto n. 55/1987.

Al fine di evitare danni alle barche, l'Ufficio Demanio Lacuale Locale può disporre spostamenti di boe, ovvero di barche nonché di attrezzature impiegate nei lavori portuali che eccedono in lunghezza il raggio del predetto spazio acqueo circolare.

Gli Enti ed Organi che svolgono rilevanti funzioni di interesse pubblico sul lago di Garda (ad esempio la Croce Rossa Italiana, Squadra Nautica dei Carabinieri e della Questura, Vigili



del Fuoco, Guardia di Finanza, Provincia, Genio Civile) possono chiedere l'assegnazione degli spazi acquei-boa disponibili per l'ancoraggio di unità di servizio che avviene in deroga al bando di concorso; in tal caso la concessione non ha scadenza, fatta salva la disdetta da parte dell'Ente od Organo concessionario.

**TITOLO V**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 30**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Le presenti Linee Guida sostituiscono le Linee Guida approvate con DGR n.361/2016 e DGR n.557/2016.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida i Comuni adottano i regolamenti di cui all'art. 24 e predispongono per ciascuna zona portuale l'aggiornamento della documentazione cartografica dove sono puntualmente evidenziate le aree a terra concesse e concedibili ed eventuale loro classificazione in categorie corrispondenti alle misure del canone fissato dai predetti Regolamenti.

Per le concessioni disciplinate dal TITOLO III, aventi tra loro rapporto di pertinenzialità e in essere all'entrata in vigore delle presenti Linee Guida, il Comune può allineare, su richiesta del concessionario, i termini della loro scadenza alla durata della concessione di carattere principale.

Le presenti Linee Guida entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel BURV, anche in assenza dei regolamenti di cui al precedente comma 1.

